

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARAVALLE, SPINELLI, BARSACCHI, FOSSA,
SEGRETO, SIGNORI, FERRALASCO, TALAMONA, LEPRE, PETRONIO,
FINESSI e SPANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1980 *

Disciplina della professione di sommozzatore

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di ampliare e, ove necessario, modificare il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, numero 321, regolante il lavoro dei « cassonisti », e gli articoli 204, 205, 206 e 207 del regolamento del codice della navigazione, inerenti alla normativa amministrativa dei palombari, estendendo tale normativa, con le opportune modifiche, ai sommozzatori. Si crea così la nuova personalità giuridica del « sommozzatore » per coloro i quali effettuano immersione, da soli od in squadra, con l'ausilio di mezzi autonomi di respirazione.

La crescente richiesta di informazioni sulla piattaforma continentale sottomarina, lo studio di essa a fini scientifici di ricerca e di salvaguardia del suolo, lo studio di bacini marini e lacustri finalizzato allo sfruttamento insediativo-alimentare, la ricerca ed il conseguente sfruttamento di giacimenti mine-

rari al di sotto della superficie marina, sono le condizioni che hanno determinato lo sviluppo di una nuova professione: quella di sommozzatore, colui il quale, con mezzi autonomi di respirazione, può meglio muoversi in immersione effettuando in maniera più adeguata osservazioni fino a pochi anni or sono appannaggio di cassonisti o palombari.

Questa nuova professione, sollecitata da un mercato del lavoro in continua espansione, è stata in questi ultimi tempi alimentata dalle imprese italiane del settore, oggi ben inserite nel mercato mondiale delle ricerche *offshore*, fino a qualche tempo fa esclusivo appannaggio di ditte anglosassoni.

La mancanza di regolamentazione legislativa, contrariamente a quanto già fatto all'estero (*U.S. Navy Diving Manual, Research Divers Manual — R. N. Diving Manual, Code of Practice for Scientific Diving — The Principles of Safe Diving Practice*), provoca

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non facili e non superabili difficoltà sia per il lavoratore, sia per la ditta, l'ente o l'istituto che con il lavoratore stesso deve instaurare un contratto di lavoro.

Difficoltà ancora maggiori sussistono per quegli istituti di ricerca scientifica che non possono delegare per la peculiarità del lavoro e per l'alta specificità e delicatezza della ricerca altri che non sia personale temporalmente distaccato per la durata della ricerca stessa. Nel disegno di legge si

vuole inoltre dare risposta da una parte alla situazione che si è venuta a creare nel settore delle scuole per immersione sportiva, dando ufficialità a quelle federazioni sportive che da anni e con encomiabile spirito si dedicano alla didattica, e dall'altra alla massa dei turisti e degli amanti degli sport acquatici che alimentano un mercato in continua espansione, mercato che va incoraggiato, ma regolamentato per evitare pericolose illusioni a chi ad esso si affida.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione della categoria
dei sommozzatori)*

Sono considerati sommozzatori tutti coloro che effettuano immersioni, a qualsiasi titolo, con l'ausilio di apparecchi di respirazione autonoma.

Art. 2.

(Categorie dei sommozzatori)

Sono istituite le seguenti categorie di sommozzatori:

professionisti;
ricercatori;
sportivi.

Art. 3.

(Sommozzatori professionisti)

Sono considerati sommozzatori professionisti tutti coloro che esplicano in modo continuativo e primario tale attività, qualunque sia la specializzazione.

Art. 4.

(Sommozzatori ricercatori)

Sono considerati sommozzatori ricercatori tutti coloro che per proprio conto o per terzi esercitano, anche saltuariamente, l'attività a fini scientifici di ricerca subacquea.

Art. 5.

(Sommozzatori sportivi)

Sono considerati sommozzatori sportivi coloro che esercitano l'attività subacquea senza fini di lucro e per periodi limitati nel tempo.

Art. 6.

(Registro dei sommozzatori)

Presso le capitanerie di porto, territorialmente competenti, è istituito il registro dei sommozzatori.

Per ottenere l'iscrizione nel registro, diviso per le categorie dei professionisti e dei ricercatori, sono necessari i seguenti requisiti:

1) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni;

2) cittadinanza italiana;

3) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardiovascolare ed otorinolaringoiatrico, nonchè da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertate dal medico di porto o da uno specialista di medicina iperbarica. In assenza, il capo compartimento, territorialmente competente, provvederà a designare un sanitario che si avvarrà di apposite schede predisposte dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero della marina mercantile. Saranno comunque esclusi gli obesi ed i soggetti dediti all'alcool o a sostanze stupefacenti;

4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

5) buona condotta morale e civile;

6) aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione professionale con allegato brevetto di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale o centri di formazione e qualificazione professionale — legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni — ovvero aver prestato servizio almeno un anno nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore, nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della pubblica sicurezza, delle Guardie di finanza, dei Vigili del fuoco, nella qualità di sommozzatore. Limitatamente alla iscrizione nel registro dei sommozzatori, categoria ricercatori, i titoli sopra elencati possono essere sostituiti dal brevetto di sommozzatore rilascia-

to da federazione sportiva, come previsto al successivo articolo 15.

La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo annuale secondo le modalità riportate al sopra citato n. 3). Le risultanze dei controlli dovranno essere riportate su apposite schede giacenti presso la capitaneria di porto di iscrizione e sul libretto di certificazione di cui al successivo articolo 7.

Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati:

uno, che funge da presidente, dal capo del compartimento;

uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio;

uno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le designazioni di cui al precedente comma non potranno cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

Art. 7.

(Libretto di certificazione)

Il comandante del porto, all'atto della iscrizione al registro di cui all'articolo 6, rilascia al sommozzatore il libretto di certificazione, dove è indicata la categoria di appartenenza, analogo al modello già approvato per i lavoratori portuali. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 155 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione. In tale libretto oltre al nome ed al cognome del sommozzatore dovrà essere trascritta per ogni immersione:

l'autorizzazione da parte del responsabile del settore subacqueo;

gli estremi dei certificati di idoneità fisica;

dati riguardanti l'immersione: data, località, profondità, tempo di immersione, generalità del compagno;

descrizione dettagliata di ogni incidente o situazione di pericolo.

Art. 8.

(Validità del libretto di certificazione)

Il libretto di certificazione ha validità in tutto il territorio nazionale.

Art. 9.

(Cancellazione dal registro)

Alla cancellazione dal registro ed al conseguente ritiro del libretto di certificazione si procede:

- per morte;
- per permanente inabilità al servizio;
- per avere il sommozzatore raggiunto la età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
- a domanda;
- per la perdita di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 6;
- per non aver ottemperato alle norme previste dal successivo articolo 10.

Art. 10.

(Limite di profondità delle immersioni)

I limiti fissati per la profondità delle immersioni sono i seguenti:

immersione effettuata con apparecchiature eroganti ossigeno in alta percentuale (ARO): metri dodici;

immersione effettuata con apparecchiature ad aria (ARA): metri cinquanta.

Le immersioni a profondità superiori possono essere effettuate solo con apparecchi eroganti miscele di gas.

Possono essere tuttavia autorizzate dalla capitaneria di porto competente, sentito il Ministero della marina mercantile, immersioni a profondità maggiori di quelle consentite dal presente articolo, se la richiesta per tali immersioni è accompagnata da valida documentazione atta a dimostrarne la

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

necessità a fini di ricerca e di sperimentazione.

Dall'adempire al dettato del presente articolo sono escluse le Forze armate.

Art. 11.

(Presidi di medicina iperbarica)

Presso le unità sanitarie locali delle città sedi di compartimento marittimo sono istituiti presidi di medicina iperbarica.

Art. 12.

(Lavori subacquei)

Le ditte od i privati che intendono eseguire lavori subacquei al di fuori delle acque portuali dovranno depositare presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale copia delle disposizioni inerenti al lavoro da eseguire concernenti:

normative di sicurezza relative al personale;

normative di sicurezza relative all'uso di esplosivi;

normative di sicurezza relative alle attrezzature;

normative di sicurezza relative alla decompressione;

normative di sicurezza relative agli incidenti ed alle prestazioni dei primi soccorsi.

Entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della normativa il Ministero rilascerà, salvo osservazioni, il relativo nullaosta, che dovrà essere presentato alla capitaneria di porto competente unitamente all'elenco dei lavoratori impiegati ed alla comunicazione di presunto inizio e termine dei lavori.

La capitaneria di porto competente vigilerà sull'idoneità delle imbarcazioni appoggio e sul tipo di assistenza tecnica e sanitaria fornibile al sommozzatore in immersione in difficoltà.

Art. 13.

(Responsabili dell'immersione)

All'atto del rilascio da parte della capitaneria di porto dell'autorizzazione ai lavori, la ditta richiedente dovrà indicare il responsabile del settore delle ricerche subacquee, il direttore della spedizione, i nominativi degli operatori ed il comandante della nave appoggio.

Art. 14.

(Deroghe alla normativa)

I sommozzatori professionisti che esplicano la loro attività nel campo della pesca, della raccolta e della fotocinematografia sono esonerati dalla procedura prevista dagli articoli 12 e 13 ogni qualvolta detta attività si svolga senza l'ausilio di lavoratori dipendenti.

Sono altresì esonerati coloro che esercitano la loro attività nell'ambito del porto, fatte salve le normative vigenti.

Art. 15.

(Rilascio di brevetti)

Il Ministro della marina mercantile autorizza le federazioni sportive al rilascio di brevetti di sommozzatore sportivo validi al riconoscimento dei requisiti richiesti nel precedente articolo 6.

Tali autorizzazioni potranno essere rilasciate solo alle federazioni riconosciute dal Ministero stesso.

All'atto della richiesta la federazione dovrà indicare il programma, la durata del corso ed i nominativi degli istruttori ad esso preposti, nonché i responsabili dei corsi medesimi.

Tali nominativi dovranno essere compresi nell'elenco degli istruttori sommozzatori sportivi giacente presso il Ministero della marina mercantile.

Art. 16.

*(Elenco degli istruttori
sommozzatori sportivi)*

Presso il Ministero della marina mercantile verrà istituito, con aggiornamenti annuali, un elenco di coloro che, avendo superato apposito esame, abbiano conseguito il brevetto di istruttori sommozzatori sportivi.

Il Ministro della marina mercantile autorizzerà le federazioni sportive che ne abbiano i requisiti a rilasciare tale brevetto.

Art. 17.

(Scuole per sommozzatori sportivi)

Solo le federazioni che abbiano ricevuto l'autorizzazione, di cui al precedente articolo 15, possono istituire scuole e corsi per il conseguimento del brevetto di sommozzatore sportivo valido per l'iscrizione nel registro dei sommozzatori, categoria ricercatori.

Art. 18.

*(Corsi per il conseguimento del brevetto
di sommozzatore sportivo)*

Le federazioni autorizzate dal Ministero della marina mercantile possono delegare circoli ed associazioni sportive alla effettuazione di corsi per il conseguimento del brevetto di sommozzatore sportivo, vigilando a che i corsi vengano tenuti da istruttori iscritti nell'elenco, secondo i programmi stabiliti dalla federazione in accordo con il Ministero della marina mercantile.

Gli esami finali per il conseguimento del brevetto dovranno essere sostenuti presso una commissione indicata dalla federazione delegante.

Art. 19.

(Corsi di immersione)

Associazioni e circoli sportivi, enti, società o privati possono istituire corsi di im-

mersione subacquea, con o senza l'uso di mezzi di respirazione ausiliaria.

La relativa autorizzazione verrà rilasciata dalla Questura competente dietro domanda indicante il bacino di svolgimento, la presunta durata, la data di inizio, il nominativo del direttore responsabile del corso.

Tale nominativo dovrà essere compreso nell'elenco degli istruttori giacente presso il Ministero della marina mercantile.

Art. 20.

(Norme transitorie)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere iscritti nel registro previsto dall'articolo 6 coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano superato i limiti di età previsti ma non abbiano superato il 45° anno di età, purchè documentino di esercitare da almeno cinque anni ed in modo continuativo l'attività di sommozzatore professionista ovvero siano in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto dallo Stato o dalle Regioni.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere iscritti, a domanda, nell'elenco degli istruttori sommozzatori sportivi coloro i quali abbiano conseguito tale brevetto presso federazioni riconosciute dal Ministero della marina mercantile.

Art. 21.

(Abrogazione di norme)

Non si applicano alle Forze armate e agli altri Corpi armati dello Stato le disposizioni della presente legge in contrasto con le attività peculiari del loro compito istituzionale.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.